I I4 Monteleo di Spoleto (PG)  
**Comune di Monteleone di Spoleto**

**Provincia di Perugia**

Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)  
 Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422        
**e-mail:**[**comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it**](mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONO PASTO

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l’area delle categorie dei dipendenti (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000 e ss.mm.ii).

2. Il Comune di Monteleone di Spoleto, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time) nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l’Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) il servizio di mensa aziendale.

3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del Buono Pasto. I Buoni Pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

4. Dopo la consegna all’avente diritto i Buoni Pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l’utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

5. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:

a) il lavoratore deve essere in servizio;

b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;

**Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

1.Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l’appaltatore e dislocati sul territorio.

**Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa**

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l’attribuzione di un Buono Pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nell’art. 1, comma 2.

2. Il diritto ad usufruire dei Buoni Pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore, usufruendo dell’istituto della flessibilità (art. 4, comma 1, Accordo sulla corresponsione dei Buoni Pasto del 30/04/1996).

3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Responsabile dell’Area di appartenenza o dal Segretario Comunale, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro. In assenza della prescritta autorizzazione il diritto non è esercitabile.

4.Il Buono Pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa di almeno mezz’ora e massimo due ore.

5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza.

7. Non concorrono al raggiungimento delle 8 ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro ancorchè la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all’orario previsto per la pausa pranzo.

8. Concorrono invece al raggiungimento delle 8 ore utili per avere diritto al Buono Pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed i permessi sindacali disciplinati dall’art. 23 del CCNL 5.10.2001 purchè le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all’orario previsto per la pausa pranzo.

**Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa**

1. Non si ha diritto al Buono Pasto nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque l’assenza sia giustificata.
2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento, per cui non va erogato il Buono Pasto.

**Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in Euro 7.00. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa delibera di Giunta Comunale.
2. Il Buono Pasto:

-deve essere firmato dal dipendente al momento dell’utilizzo;

-non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

-può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

**Art. 6 - Furto, smarrimento**

1.In caso di furto o smarrimento di Buoni Pasto il dipendente che intenda richiedere altri Buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all’Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all’autorità competente contenente l’indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

**Art. 7 - Procedura di erogazione dei buoni pasto**

1.L’erogazione dei Buoni Pasto ai dipendenti viene effettuata entro i venti giorni del mese successivo a quello di riferimento.

2. I Buoni Pasto vengono consegnati, da parte dell’ufficio ragioneria dell’Ente, previa sottoscrizione di apposito tabulato.

3. I Buoni Pasto vengono conteggiati dall’Ufficio del Personale sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo e la consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto, previa attestazione dei Responsabili d’Area relativamente alla sussistenza del diritto alla fruizione da parte di ciascun dipendente.

4. I Buoni Pasti sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

**Art. 8 - Segretario Comunale**

1. Il Segretario Generale ha diritto ad un Buono Pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni e le modalità di cui al presente regolamento. L’effettiva prestazione dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.